



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 105 DEL 11/07/2017**

OGGETTO

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE PROVINCIALI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2017/18

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell'art.90, comma 26, della legge 289/02, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;
- che a tal fine la Provincia ha dato in gestione le proprie palestre in orario extra-scolastico a soggetti dell'associazionismo sportivo di cui all'art. 90, comma 25 della suddetta legge 289, da ultimo mediante procedura ad evidenza pubblica esperita nel 2013 e per la durata di tre anni sino al 31.8.2016, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 125 del 06/06/2013;
- che con proprio decreto n. 129 del 1/8/2016 il termine di cui sopra è stato prorogato al 31.8.2017 a causa delle incertezze ancora presenti nel processo di riordino delle province e delle proprie competenze, di cui alla legge 54/2014 e della legge regionale n.13/2015;
- che la nuova legge regionale n.8/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, entrata in vigore il 1° giugno 2017, pur abrogando le leggi regionali n.11/2007 e n.13/2000, all'art. 13 ribadisce la funzione degli enti locali di mettere a disposizione i propri impianti sportivi dandoli in gestione secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità: *“1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità”* ;

PRESO ATTO che nel frattempo l'ANAC, con delibera del 14 dicembre 2016 n.1300, ha emanato un ampio ed articolato parere in merito alla gestione degli impianti sportivi, sulla base del nuovo codice dei contratti pubblici, dlgs n.50/2016; in detto parere vengono espressi i seguenti principi:

- si può parlare di concessione di servizi solo laddove vi sia una remunerazione della gestione ed un effettivo rischio operativo d'impresa (inteso come esposizione alle fluttuazioni del mercato) addossato al privato; mentre ove manchi la redditività e sia necessaria la copertura della PA, in quanto i servizi debbano essere resi alla collettività a prescindere da logiche di profitto, si versa in fattispecie diversa dalla concessione di servizi;
- la gestione degli impianti non a rilevanza economica e d'interesse generale non è soggetta alla disciplina delle concessioni di servizi, bensì a quella degli appalti di servizi, poiché la relativa fattispecie “gestione impianti sportivi” è inserita espressamente nell'allegato IX sui servizi soggetti alle norme del codice;
- la declaratoria dell'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, riguardante il *favor* del legislatore per l'affidamento a soggetti dell'associazionismo sportivo degli impianti non

gestiti direttamente dagli enti locali è da ritenersi superata, poiché dettata in diverso contesto normativo;

ATTESO che la gestione delle palestre provinciali in orario extra-scolastico, alla luce del suddetto parere ANAC, non può più essere inquadrata nella concessione di servizi, mancando un vero e proprio rischio d'impresa sul gestore, che peraltro deve applicare sia le tariffe per gli utenti stabilite dalla Provincia con criteri di socialità, sia il calendario di assegnazione degli spazi alle diverse società sportive od altri utenti, pure stabilito dalla Provincia;

ATTESO tuttavia che alcuni elementi legislativi, successivi al citato parere dell'ANAC, tendono a far ritenere che l'associazionismo sportivo sia tutt'ora soggetto qualificato, seppur non esclusivo, per la gestione degli impianti sportivi; e precisamente la novella introdotta all'art. 142 del codice dei contratti pubblici, commi 5bis e seguenti, col Dlgs 19 aprile 2017 n. 56, parla espressamente dei servizi di cui all'allegato IX forniti da corpi associativi e formazioni sociali;

ATTESO che gli attuali affidamenti, già prorogati col decreto succitato, scadono il 31 agosto 2017;

RITENUTO che la Provincia abbia tutt'ora la funzione di mettere a disposizione i propri impianti sportivi scolastici all'utenza sportiva dilettantistica, come indicato dal vigente art. 90, comma 26, della legge 289/2002 e dalla su richiamata nuova legge regionale n.8/2017, art. 13;

RITENUTO pertanto di dar corso al servizio di gestione delle palestre provinciali in orario extra-scolastico, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016, limitandone la durata in considerazione dell'assetto istituzionale e finanziario delle province ancora in divenire; tale procedura sarà aperta sia ai soggetti di cui all'art. 90 della legge 289/02 sia ai soggetti di cui all'art. 45 del Dlgs n.50/2016;

RITENUTO, in considerazione della limitata durata di cui sopra:

- di esperire una selezione pubblica delle offerte su base solo qualitative, tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato ;
- di aggiornare i canoni in essere attualmente sulla base della variazione 2013-2017 dell'indice Istat "costo della vita";
- di stabilire la cauzione definitiva a carico dell'affidatario nel 100% dell'importo del canone;
- di aggiornare il tariffario all'utenza della stessa percentuale di aggiornamento dei canoni;

Atteso che le somme derivanti dai canoni a carico dei gestori verranno accertate con successiva determinazione dirigenziale sul Bilancio 2017, al Titolo 3, Tipologia 100; mentre, per le competenze dell'anno 2018, subordinatamente all'approvazione del relativo bilancio;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal

Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio;

DECRETA

1. di dar corso al servizio di gestione delle palestre provinciali in orario extra-scolastico mediante affidamento diretto del Responsabile del Procedimento, di cui all'art.36, comma 2, lett a), del Dlgs n.50/2016 previa selezione degli operatori con procedura aperta ed offerta solo qualitativa;
2. di indirizzare tale procedura sia ai soggetti di cui all'art. 90, comma 25, della legge 289/02 sia agli operatori di cui all'art. 45 del Dlgs n.50/2016;
3. di stabilire che la durata dell'affidamento e delle relative convenzioni sia fino al 31 agosto 2018, con possibilità di proroga massimo di un anno (fino al 31 agosto 2019) oltre all'opzione di proroga tecnica per un massimo di sei mesi;
4. di stabilire che il capitolato d'appalto ricalchi sostanzialmente quello vigente, in esito alla gara del 2013; con le specifiche di cui in premessa;
5. di incaricare la dirigente ad interim del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo Studio alla emanazione e sottoscrizione degli atti conseguenti per l'espletamento della procedura di appalto e l'affidamento delle gestioni;
6. di prorogare le gestioni vigenti sino ai nuovi affidamenti discendenti dalla procedura di cui sopra;
7. di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 11/07/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma